

FAQ

Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti
ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002
per percorsi formativi nella filiera Agribusiness
a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027
di cui al DD 15358 del 11.07.2023.

Aggiornamento del 20.09.2023

N.B. Le nuove faq sono evidenziate in giallo.

FAQ 1

Domanda: In merito alla composizione di partenariato come da articolo 4 dell'avviso, è auspicata la composizione di almeno un'impresa e di un organismo formativo accreditato. E' possibile la presenza anche di due o più imprese? E così l'organismo formativo accreditato può essere più di uno?

Risposta: Ai sensi dell'articolo 4 dell'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per percorsi formativi nella filiera Agribusiness i progetti devono essere presentati ed attuati da un'associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), già costituita o da costituire a finanziamento approvato, attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata, composta almeno dai seguenti due soggetti:

- un organismo formativo accreditato nell'ambito della "formazione finanziata" ai sensi della DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii. o che si impegna ad accreditarsi entro la data di avvio delle attività, in qualità di capofila;
- un'impresa, che non abbia finalità formativa, avente un'unità produttiva nel territorio regionale e il cui ambito di operatività sia coerente con la filiera considerata.

Il partenariato può essere facoltativamente integrato da Istituti di Istruzione Superiore, Università, CPIA regionali e Fondazioni ITS, aventi sede nel territorio regionale ed in presenza del regime di accreditamento per la formazione finanziata, di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 894/2017 e ss.mm.ii. e n. 1407/2016 e ss.mm.ii..

Le imprese, all'interno del partenariato non sono soggette all'accREDITAMENTO e partecipano alle attività del progetto limitatamente alla messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.

Ogni partenariato può presentare una sola proposta progettuale, pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali, cronologicamente successive, presentate dal partenariato che non ha rispettato tale vincolo.

Ogni membro di ATI/ATS può partecipare al massimo a tre candidature, o in qualità di capofila o in qualità di partner, pena l'esclusione di tutte le proposte progettuali, cronologicamente successive, in cui è presente il soggetto che non ha rispettato tale vincolo.

Per quanto sopra indicato e con i vincoli sopra evidenziati, il partenariato, dovendo obbligatoriamente comporsi da almeno un organismo formativo e da almeno una impresa, può chiaramente costituirsi con più di un organismo formativo e con più di un'impresa.

FAQ 2

Domanda: Le figure da formare, per rientrare nella filiera dell'Agribusiness, devono appartenere ad un determinato "Settore di riferimento" indicato nelle schede descrittive delle figure del RRFP? Ad esempio, la figura di "Addetto alla conduzione di impianti di lavorazione e confezionamento di prodotti agroalimentari (242)" del RRFP appartiene al Settore "Produzioni alimentari" e nella relativa scheda descrittiva nel riferimento alla classificazione del repertorio delle professioni ISFOL è indicato il settore "Agroalimentare". Tale figura è ammessa ai sensi dell'Avviso?

Risposta: Sull'avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per percorsi formativi nella filiera Agribusiness ogni progetto deve presentare un percorso formativo finalizzato al rilascio di una qualifica professionale di cui al Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP), ad eccezione della Figura professionale denominata "Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici (Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici)", per cui l'unica Figura professionale non presentabile è quella sopra citata.

L'individuazione della Figura professionale da prendere a riferimento per il progetto - e di cui al RRFP - è lasciata agli Organismi formativi e, come tale, dovrà essere definita e motivata all'interno del formulario descrittivo di progetto, affinché sia possibile comprenderne la scelta. A tal fine, si ricorda inoltre che, ai sensi della del Sottocriterio 2.1.1 "Figura Professionale presentata afferente ai Settori del Repertorio Regionale delle Figure Professionali" e di cui all'allegato 5.2 "Scheda di valutazione", è prevista comunque una specifica assegnazione di punteggio rispetto alle figure presentabili e ai Settori del Repertorio Regionale delle Figure Professionali.

FAQ 3

Domanda: Nel formulario non è indicato il numero max di righe previsto per la compilazione di ciascun box. E' pertanto libero e senza massimali?

Risposta: Nel formulario descrittivo non è riportata l'indicazione del numero di righe massime per box, in quanto non sono previste limitazioni di sorta.

FAQ 4

Domanda: In riferimento all'Avviso di cui all'oggetto, siamo a porre un quesito relativamente ai documenti da presentare: Nei modelli allegati 1.f (dichiarazione disponibilità ad ospitare gli allievi in stage) ed 1.g (dichiarazione di impegno/interesse all'assunzione da parte dell'impresa) è richiesta la firma digitale (in riferimento all'art 8 dell'Avviso). Si chiede conferma che per queste dichiarazioni sia ammessa anche la sottoscrizione mediante firma autografa corredata da documento di identità del firmatario (che – ai fini normativi – ha lo stesso valore legale della firma digitale).

Risposta: In merito a quanto richiesto, rispetto al caso in cui il sottoscrittore non sia in possesso di firma digitale, si precisa che la firma digitale sulle dichiarazioni 1.f e 1.g. è equiparata alla firma autografa (per esteso e in modo leggibile) sulla documentazione

originale che deve essere scannerizzata e trasmessa unitamente alla copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Rimane ferma la possibilità per l'ufficio competente della Regione di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla sottoscrizione della documentazione inviata.

FAQ 5

Domanda: E' corretto intendere che verrà attribuito un contributo aggiuntivo per le assunzioni effettivamente conseguite a seguito del progetto?

Risposta: No, non ci sono contributi aggiuntivi. E' prevista invece una condizionalità, relativamente al saldo finale del 10%, così come definito all'articolo 13 dell'avviso, legata agli esiti occupazionali. Si ricorda, infatti, che raggiunta la scadenza del termine di 6 mesi dalla fine del percorso formativo previsto per le assunzioni (o al completamento delle assunzioni, se precedente) degli allievi/e formati, entro il termine di 10 giorni e senza alcuna comunicazione da parte del Settore "Formazione per l'inserimento lavorativo", il soggetto attuatore deve presentare allo stesso una richiesta per l'assegnazione della condizionalità per la quota spettante, se dovuta, indicando l'elenco degli allievi/e formati. Il Settore, sulla base di tale elenco, verifica gli/le occupati/e attraverso controlli interni all'Amministrazione sulla base della comunicazione obbligatoria dell'assunzione trasmessa dal datore di lavoro. Tale dichiarazione vale ai fini della verifica della condizionalità per l'erogazione fino al 10%.

FAQ 6

Domanda: E' ammesso prevedere ore aggiuntive rispetto a quelle del percorso formativo con rilascio di qualifica professionale individuato nel RRFR? Se sì, può essere considerato valore aggiunto e quindi premiante?

Risposta: I percorsi finalizzati al rilascio di una qualifica professionale possono prevedere ore aggiuntive, nella misura massima del 10% rispetto allo standard di durata relativo alla qualificazione prevista, secondo quanto indicato dal Disciplinare del sistema regionale delle competenze, di cui alla DGR 988/2019 e ss.mm.ii.. Si ricorda che tale aumento deve essere adeguatamente motivato in sede progettuale e deve seguire un principio di coerenza e di equilibrio in termini di durata rispetto alla complessità e numerosità degli obiettivi di apprendimento che si intendono aggiungere allo standard. Relativamente ai criteri di valutazione si rimanda a quanto espressamente indicato all'allegato 5 dell'avviso ed in particolare alla scheda di cui alla "Scheda di valutazione" in allegato 5.2.

FAQ 7

Domanda: L'eventuale copertura di costi di vitto e trasporto può essere formulata in termini di *forfait* o deve essere basata su costi reali (es. biglietti di trasporto pubblico, noleggio mezzi collettivi, fatture ristorazione e simili)?

Risposta: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 dell'avviso, laddove i progetti prevedano la presenza di rimborsi spese per vitto e/o spostamenti, quest'ultima dovrà essere garantita a tutti gli allievi, anche attraverso apposita pubblicizzazione nelle locandine. Ai fini della rendicontazione, tali spese rientrano all'interno delle UCS previste dall'avviso.

FAQ 8

Domanda: L'art. 8 stabilisce che il «curriculum vitae delle risorse umane che figurano nel progetto in qualità di formatori non deve essere presentato in sede di candidatura». Quindi è corretto dedurre che i cv delle risorse umane riportate in tabella A (del formulario) non devono essere allegati? E i cv delle risorse umane (es. progettazione, coordinamento, etc.) riportate in tabella B (del formulario) devono essere allegati oppure no?

Risposta: I curriculum vitae delle risorse umane che figurano nel progetto (tabelle A e B del formulario descrittivo di progetto) non devono essere presentati in sede di candidatura delle proposte.